

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, odierno componente, sono presenti tutti i Consiglieri Signori LUCIANO FONTANOT, Vice Presidente, LUCIO MARANGON, CLAUDIO SCHINA, FRANCO MUSIZZA, FRANCO ARDESSI e ANDREA VERZIER:
 - che hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Collegio Sindacale Signor OMERO LEITER ed i Sindaci Effettivi Signori ALDO CUNJA e DUSAN OLIVO;
 - che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto sociale, ed atta validamente a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARTE SECONDA

(Svolgimento e deliberazioni)

Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, procede alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed informa che la presente assemblea è stata convocata per adeguare lo statuto ai Decreti Legislativi 17 gennaio 2003 numeri 5 e 6 portanti la nuova disciplina di legge per le società di capitali.

A tal fine il Presidente comunica agli intervenuti che, invece di procedere ad una modifica di ciascuna clausola dello statuto attualmente vigente, è stato adottato un testo del tutto nuovo, testo che di fatto dà attuazione a quanto richiesto dalla legge in ordine alle modifiche deliberate, confermando altresì che la sede, la durata, l'oggetto, le maggioranze assembleari e l'organo di amministrazione rimangono inalterati.

Il Presidente comunica inoltre:

- che il previsto importo di ciascuna azione, pari a 258,20 (duecentocinquantesime virgola venti) euro, è conforme all'importo ora esistente della quota sociale;
 - che sarà cura dell'Organo Amministrativo procedere all'iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.

Viene quindi esposto ai presenti il nuovo statuto proposto all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente quindi consegna a me Notaio il nuovo testo dello statuto sociale, che provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera **A/**, omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà del componente.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di deliberare l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, quale sopra proposto e già allegato al presente verbale sotto la lettera A/.

Invita quindi i presenti alla discussione.

Il Presidente indi accerta che l'assemblea, dopo breve discussione - con il consenso espresso per alzata di mano dagli intervenuti - ad unanimità di voti

approva

la delibera quale proposta dal Presidente e così l'adozione del nuovo testo dello statuto sociale, già allegato sotto la lettera A/ al presente verbale.

Il Presidente, dando atto che sul secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria "Varie ed eventuali" nessuno ha chiesto la parola, passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e ricorda ai presenti come, ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, si debba procedere alla nomina di un Revisore cui affidare il controllo contabile o prevedere che il controllo contabile medesimo venga esercitato dal Collegio Sindacale, nel caso in cui tutti i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea l'adozione della seguente unica delibera, comunque subordinata all'effettiva iscrizione presso il Registro delle Imprese competente della precedente delibera assunta dall'assemblea dei soci, così articolata:

- 1) non procedere alla nomina del revisore contabile;
- 2) affidare, ai sensi dell'articolo 33) dello statuto, il controllo contabile al Collegio Sindacale, essendo tutti i suoi componenti iscritti nel Registro dei Revisori.

Invita quindi i presenti alla discussione.

Indi il Presidente accerta che l'assemblea, subordinatamente all'effettiva iscrizione presso il Registro delle Imprese competente della delibera come sopra assun-

ta, senza procedere a discussione - con il voto espresso per alzata di mano dagli intervenuti e ad unanimità di voti - approva la proposta come sopra formulata.

PARTE TERZA

(Chiusura dell'assemblea)

Proclamati i risultati delle votazioni, il Presidente, constatato che è stato trattato interamente l'ordine del giorno e che nessuno degli intervenuti ha chiesto la parola sul secondo argomento della parte ordinaria "Varie ed eventuali", ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 19 (diciannove) e 20 (venti) minuti.

Il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro pagine di un foglio, è stato da me Notaio letto al comparente, che lo approva.

F.to **FRANCO GIASSI**

(LS) F.to **dott. PIETRO RUAN - Notaio**

* * * * *

ALLEGATO A/ AL NUMERO DI REPERTORIO 5.851/2.608

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società Cooperativa denominata "**CASSA MUTUA ACEGAS-ACT Società Cooperativa**".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Trieste.

La Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni nazionali giuridicamente riconosciute di rappresentanza ed assistenza.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, ai sensi degli artt. 2519 e 2365 del Codice Civile, al trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale e alla istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici nei modi e termini di legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha finalità speculative ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nelle sue attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 Codice Civile, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 Codice Civile:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli Amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 Codice Civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 Codice Civile.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Scopi della cooperativa sono la mutua assistenza ai propri soci e l'efficace cooperazione nelle iniziative dirette a lenire il disagio economico.

In particolare la cooperativa si prefigge di rendere possibile ai soci l'ottenimento di prestiti di favore nonchè aiuti speciali in casi degni di considerazione (sussidi, regalie, ecc.).

Per il conseguimento di tali scopi può utilizzare le somme di denaro che i soci depositano a titolo di finanziamento, remunerato di equo interesse in conformità delle disposizioni legislative vigenti, e ciò a loro esclusivo vantaggio e senza finalità speculative o di lucro.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società, inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgano attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

Art. 5 (Sezione di attività)

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- a)** tutti i dipendenti di ACEGAS-APS S.p.A., EstEnergy S.p.A., Trieste Trasporti S.p.A. e AMT S.p.A., purchè non in prova o assunti a termine;
- b)** tutti i dipendenti delle Società e/o Enti con scopi sociali analoghi alla imprese suindicate, con le quali vi sia sostanzialmente in essere la **convenzione di tutela**, quale disciplinata dal regolamento interno.

Qualora le succitate imprese dovessero, in applicazione di nuove norme legislative o di opportunità economica degli Enti Locali di appartenenza, variare la loro denominazione sociale o separare i servizi erogati con la creazione o assimilazione di altre Aziende, si intende che i dipendenti ed ex dipendenti delle imprese di cui ai succitati punti a) e b), nonchè gli assunti dalle nuove Aziende formatesi, possono essere soci della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b)** la dichiarazione rilasciata dall'interessato della effettiva qualifica di dipendente delle aziende di cui al superiore articolo 6);
- c)** la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d)** la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 34) e seguenti del presente statuto.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo nei confronti del socio che:

- a)** si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- b)** abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- c)** sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli;
- d)** senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e)** in qualunque modo arrechi danni gravi, alla Cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- f)** venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 13).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del Codice Civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 13 (Rimborso e liquidazione)

I soci receduti od esclusi, nonchè gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato o attribuito ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 17), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11), lettera a), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di 258,20 (duecentocinquantotto virgola venti) euro; ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16 (Caratteristiche delle azioni dei soci)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata R.R. o a mano.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6).

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 34) e seguenti.

La società non emette le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 17 (Destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio, ove dovuto, deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere mutualistico della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali, dedotta l'eventuale quota destinata a ristorno, destinandoli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) alla eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) alla eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci ordinari effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- aumento del credito del socio nei confronti della cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata, considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma Codice Civile, sulla base del seguente criterio:

- in proporzione al credito del socio nei confronti della cooperativa.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a)** l'Assemblea dei soci;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d)** il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

a) ASSEMBLEA

Art. 20 (Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie da tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purchè nella provincia di Trieste, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato per lettera raccomandata R.R. o anche a mano o via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, o mediante la pubblicazione su un quotidiano locale, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 17)) per l'approvazione del bilancio di esercizio e tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino nè ai fini della regolare costituzione dell'assemblea nè ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 21 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nei successivi articoli del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti e ne delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del Codice Civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 33) del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 18);

10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per la modifica dell'oggetto sociale, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali verranno effettuate a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 24 (Intervento - voto - rappresentanza)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 25 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le delibere dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio e trascritto nell'apposito libro delle adunanze dell'assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)**

La Coooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori non potranno essere eletti per un numero di mandati superiore di quelli previsti dalle norme di legge. La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori.

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 Codice Civile, gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata R.R. o a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Codice Civile, ovvero se lo ritiene opportuno, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 33 (Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Se il Collegio Sindacale non è nominato, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore, o la società incaricata, verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si considera in ogni caso, quale giusta causa di revoca dell'incarico di controllo contabile, il sopravvenire delle condizioni in presenza delle quali le vigenti leggi impongono la nomina del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola compromissoria)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35), salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 10) e 11) nel caso di recesso ed esclusione;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste su ricorso della parte interessata. In difetto di designazione, entro 30 (trenta) giorni dall'istanza presentata, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Nomina liquidatori)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dovrà deliberare in merito a:

- a)** il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b)** la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c)** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 40 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to **FRANCO GIASSI**

(LS) F.to **dott. PIETRO RUAN - Notaio**

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/00 che si trasmette in termini per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.